

Ente Pubblico Economico costituito con DPRS n. 151 del 23.5.1997 GURS parte I n. 49 del 6.9.1997

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 70

Data 2 4 NOV, 2016

OGGETTO: Provvisoria esecuzione della Sentenza n. 64/2016 resa dal Tribunale di Caltagirone nel giudizio di lavoro R.G.n. 1432/2011 promosso dall'operaio stagionale avventizio 51sta sig. Fazzino Francesco.

L'anno duemilasedici il giorno <u>JESTI DOMMO</u> del mese di NOVEMBRE presso l'Ufficio del Commissario Straordinario in Enna,

il Dott. Giuseppe Maria Margiotta nominato con D.A. n. 13/Gab del 16.03.2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, di cui all'art. 13, comma 2 della L.R. n. 5/14, assistito dal Direttore del Consorzio, dott. ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 Maggio 1995, n. 45;

<u>VISTO</u> lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04.02.1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 433 del 13.11.1998 e modificato con la deliberazione n. 64 del 16.09.2008 approvata dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 462 del 13 novembre 2009;

<u>VISTO</u> il Decreto Presidenziale del 23 Maggio 1997, pubblicato sulla G.U.R.S. del 6 Settembre 1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

<u>VISTO</u> il ricorso di lavoro R.G.L. n. 1432/2011 promosso innanzi al Tribunale di Caltagirone in funzione di Giudice del Lavoro dall'operaio avventizio stagionale *ex* art. 128 C.C.N.L 51sta sig.r Fazzino Francesco c/ il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone ed il Consorzio di Bonifica 6 Enna per il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

<u>VISTA</u> la Sentenza n. 64 del 23.02.2016 resa dal Tribunale di Caltagirone nel suddetto procedimento, notificata in data 30.05.2016 e assunta in pari data al prot. n. 1471, con la quale è stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e gli enti resistenti a far data dal 07.08.2002, data di stipulazione del primo contratto a tempo determinato del sig. Fazzino Francesco con il Consorzio di Bonifica 6 Enna, con conseguente diritto del ricorrente di riprendere attività lavorativa presso il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone e con condanna in solido tra gli enti al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 32 L.183/2010 a titolo di risarcimento quantificata in 6 mensilità;

<u>VISTE</u> le precedenti deliberazioni n. 62/2013 e n. 25/2015 con le quali, in riferimento al medesimo oggetto, è stata riconosciuta la provvisoria esecuzione delle Sentenze n. 145/2013, n. 237/2014, n. 238/2014, n.

Delibera n. 70 del

pag. 1 di 4

274/2014 e n. 275/2014 rese dal Tribunale di Caltagirone in favore di altri operai avventizi stagionali sig.ri Mirci Mario, Sottosanti Massimo, Coffano Salvatore, Siragusa Mario, Rizzo Giuseppe, Indovino Giuseppe e Zingale M. Calogero con provvisoria conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

<u>VISTE</u> le già pronunciate Sentenze n. 528/2016, n. 694/2016, n. 842/2016, n. 1158/2016 e n. 1190/2016 nei superiori procedimenti con le quali la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma delle impugnate sentenze di primo grado emesse in favore dei suddetti operai avventizi, ha rigettato *ab origine* la domanda di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

<u>VISTI</u> i consequenziali provvedimenti di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prot. nn. 2085, 2086 e 2087 del 22.07.2016 notificati agli operai Mirci Mario, Indovino Giuseppe e Rizzo Giuseppe;

CONSIDERATO che la suddetta sentenza di cui in oggetto con deliberazione n. 44 del 05.08.2016 è stata regolarmente impugnata da questo Consorzio e dal Consorzio di Bonifica 6 Enna, tramite l'assistenza dell'avv. Antonino Ravì ed il relativo procedimento iscritto al R.G. n. 747/2016, risulta ancora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Catania;

CONSIDERATO che, nelle more dell'esito dell'istanza di inibitoria avanzata in seno al suddetto atto di Appello, non si è data immediata esecuzione provvisoria alle sentenze per il grave danno che da esse scaturisce anche in particolare considerazione della nota prot. 32439 del 16.04.2014 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha disposto che, a seguito di dichiarata conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai avventizi stagionali coperti dalle garanzie occupazionali suddette, si viene a perdere il corrispondente contributo regionale con la conseguenza che i costi del personale suddetto, pur essendo stato assunto solo ed esclusivamente per le finalità stabilite dalle leggi regionali n 4/2006 e n. 14/2010 e nel rispetto dell'art. 128 del CCNL, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato devono essere interamente coperti e sopportati dal bilancio consortile con entrate proprie e, dunque, con le già compromesse capacità contributive degli agricoltori;

<u>CONSIDERATO</u> che la difesa del consorzio ha sempre evidenziato che gli operai coperti dalle garanzie occupazionali venivano assunti solo ed esclusivamente in virtù di fondi trasferiti interamente dalla Regione Siciliana per le suddette finalità;

<u>VISTE</u> e condivise le relazioni consortili prot. 2134 del 17.07.2014, prot. n. 2471 del 19.08.2014 ed in ultimo prot. 2013/P del 18.07.2016 con le quali sono stati esattamente valutati e quantificati i consequenziali danni concreti e potenziali per l'ente derivanti dall'esecuzione provvisoria delle sentenze di primo grado rese in favore degli operai avventizi;

VISTA l'Ordinanza resa dalla Corte di Appello di Catania in data 23.09.2016 con la quale, in accoglimento dell'istanza di inibitoria, è stata disposta "la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza limitatamente all'indennità risarcitoria conseguente alla conversione del contratto e per la misura eccedente l'importo di € 258,23";

RICHIAMATO il parere legale prot. n. 1169 del 21.05.2015 reso dall'avv. Maurizio Nula, in qualità di Avvocato Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile, con il quale sono stati illustrati i rischi conseguenti all'inottemperanza da parte del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone agli ordini impartiti dal Giudice con le sentenze in oggetto e nel quale viene espressamente chiarito, all'esito di ricerche giurisprudenziali, che il disposto "obbligo di reintegra" sul posto di lavoro costituisce un "obbligo incoercibile" e il principio secondo cui "l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità di apposizione del termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie....in mancanza delle quali è configurabile una condotta datoriale illecita";

<u>VISTI</u> l'atto di precetto prot. n. 2494 del 08.09.2016 e l'atto di precetto prot. n. 2792 del 04.10.2016 notificato a questo Consorzio con intimazione di provvedere alla reintegrazione in servizio del ricorrente presso questo ente con contratto a tempo indeterminato e alla corresponsione delle somme di cui all'ordinanza del 23.09.2016 della Corte d'Appello di Catania;

Open

VISTA la diffida a firma dell'avv. Fiorella Fonte prot. n. 2937 del 19.10.2016;

VISTA la nota prot. 2248 del 04.08.2016 del Direttore Generale;

VISTO l'atto di indirizzo prot. 2271 del 05.08.2016;

VISTE le note consortili prot. 2668 del 23.09.2016 e prot. 2831 del 06.10.2016;

<u>RITENUTO</u> pertanto necessario dover dare immediata esecuzione provvisoria alla sentenza in oggetto, riammettendo temporaneamente in servizio *sub judice* il dipendente Fazzino Francesco presso il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone riassegnando ad esso le mansioni già svolte in virtù dei contratti stipulati a tempo determinato;

CON il parere favorevole del Direttore Generale del Consorzio,

DELIBERA

- **DI DARE ESECUZIONE PROVVISORIA** alla Sentenza n. 64/2016 resa dal Tribunale di Caltagirone nel giudizio di lavoro R.G.n. 1432/2011 promosso dall'operaio stagionale avventizio 51sta sig. Fazzino Francesco riconoscendo *sub judice* la provvisoria trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato secondo la data di decorrenza indicata in sentenza;
- **DI RIAMMETTERE** in servizio il sig. Fazzino Francesco a far data dal **01.12.2016** assegnando le medesime mansioni svolte per effetto del contratto in ultimo sottoscritto in qualità di operaio avventizio stagionale e dunque con qualifica di "operaio comune Area D Parametro 100" e applicazione delle norme previste dal C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 25.03.2010;
- **DI DARE MANDATO** al Direttore Generale unitamente ai settori Segreteria e Ragioneria di adottare tutti i provvedimenti consequenziali all'esecuzione della presente deliberazione;
- **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 Infrastrutture, Irrigazione ed Enti vigilati.

Il verbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

Il Direttore

Dott. ing. Fabio Bizzini)

Segretario Verbalizzante (Dott. ing,/Fapio Bizzini)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Maria Margiotta)

Delibera n. 70 del

pag. 3 di 4

2 4 NOV. 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n		è stata pubblicata
Caltagirone, lì		
	Il Capo Settore Se (Dott.ssa Maria S	T
La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio <u>www.consorziobonifica7caltagirone.it</u> - sezione Albo Pretorio		
E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.		
Caltagirone, lì		
IL Direttore Generale (Dott. ing. Fabio Bizzini)		